

PRIVACY

Aste immobiliari e vendite giudiziarie, non si può indicare il nome del debitore

Roma

Tutela per i nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. È quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 47 del 25 febbraio, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti.

Il quadro normativo dalle modifiche introdotte dal Codice privacy alla recente formulazione integrale dell'articolo 490 del Codice di procedura civile mette in luce l'attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, con l'omissione del nominativo si tutela il diritto dei debitori sottoposti

alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano; dall'altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore attraverso gli uffici giudiziari, consente a chi sia realmente interessato all'acquisto, una precisa valutazione del bene da espropriare.

Il Garante ha ritenuto, quindi, necessario indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti che si occupano delle vendite giudiziarie le tutele da adottare nel trattamento dei dati personali dei debitori e delle persone che, com-
paiono sugli

atti. Queste prescrizioni sono particolarmente utili rispetto ai trattamenti on line: se la consultabilità in appositi siti web di atti del procedimento esecutivo assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, la presenza del nome del debitore contrasta però con la tutela alla riservatezza che la normativa chiaramente gli riconosce. Di qui la necessità di una particolare attenzione a questi aspetti.

